



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.8.2014
COM(2014) 509 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza
finanziaria (SEVIF)**

{SWD(2014) 261 final}

Relazione della Commissione sull'esercizio del potere di adottare norme tecniche di regolamentazione delegate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza

Nei casi in cui la normativa settoriale abilita le autorità europee di vigilanza (AEV) a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, occorre poi che la Commissione approvi tali progetti per conferire loro valore giuridico ai sensi degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti istitutivi delle AEV. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione entro un dato termine di tempo. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma, questa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'articolo 11, paragrafo 1, dei regolamenti istitutivi dispone espressamente che il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010 e che la Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Dall'avvio delle attività delle AEV, nel gennaio 2011, vari insiemi di norme tecniche di regolamentazione sono stati approvati dalla Commissione mediante regolamenti delegati e successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale, in particolare a integrazione del regolamento (UE) n. 236/2012, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto¹, della direttiva 2010/73/UE relativa al prospetto², del regolamento (UE) n. 648/2012, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC [EMIR]³, del pacchetto CRD IV/CRR (direttiva 2013/36/UE e regolamento (UE) n. 575/2013, del 26 giugno 2013)⁴ e della direttiva 2002/87/CE, del 16 dicembre 2002, sui conglomerati finanziari⁵. La Commissione ha inoltre approvato un numero considerevole di altri progetti di norme tecniche di

¹ Cfr. regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 826/2012 del 29.6.2012 (GU L 251 del 18.9.2012, pag.1) e n. 919/2012 del 5.7.2012 (GU L 274 del 9.10.2012, pag.16).

² Cfr. regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione del 7.3.2014 (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36).

³ Cfr. regolamenti delegati (UE) della Commissione nn. 152/2013, 153/2013, 149/2013, 148/2013, 150/2013 e 151/2013, tutti del 19.12.2013 (GU L 52 del 23.2.2013) e regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione del 13.2.2014 (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

⁴ Cfr. regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 183/2014 del 20.12.2013 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3) e n. 241/2014 del 7.1.2014 (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

⁵ Cfr. regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione del 21.1.2014 (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

regolamentazione, che tuttavia al momento della stesura della presente relazione sono ancora all'esame dei colegislatori e non sono quindi ancora in vigore⁶.

Nei casi in cui i poteri di adozione di progetti di norme tecniche di regolamentazione conferiti dall'atto giuridico di base sono interconnessi strettamente, per merito o per calendario, di fatto le norme sono state spesso raggruppate in un unico regolamento delegato⁷, nell'intento di garantire la coerenza tra le disposizioni e di consentire alle persone soggette agli obblighi in questione di avere una visione globale e un accesso unico alle stesse.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. A norma dei regolamenti istitutivi, la Commissione può altresì, previo coordinamento con l'autorità che li ha presentati, approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

La Commissione ha approvato la maggior parte dei progetti di norme tecniche di regolamentazione senza modificarli⁸. Nei casi in cui ha invece ritenuto necessario apportare modifiche, ha rinviato i progetti all'AEV che li aveva elaborati motivando gli adeguamenti proposti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dei regolamenti istitutivi⁹.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno diritto a sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dall'adozione da parte della Commissione, prorogabile di altri tre mesi, ma quando la Commissione adotta una norma tecnica invariata rispetto al progetto dalla relativa AEV, questo termine scende a un mese, prorogabile di un altro mese¹⁰. I regolamenti istitutivi impongono alle AEV di effettuare consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che si accingono a elaborare e di analizzare i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano

⁶ Ad es. progetti di regolamenti delegati della Commissione che integrano la direttiva 2011/61/UE, dell'8.6.2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, la direttiva 2013/14/UE e il regolamento (UE) n. 462/2013 relativi alle agenzie di rating del credito, entrambi del 21.5.2013, e la direttiva 2003/41/CE sugli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10), oltre ad altri progetti di norme tecniche di regolamentazione nel quadro dei CRD IV/CRR.

⁷ Ad esempio, il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 del 7 gennaio 2014 (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8), che raggruppa 14 conferimenti di potere per l'adozione di norme tecniche di regolamentazione, poiché queste si riferiscono a elementi dei requisiti di fondi propri degli enti e a deduzioni da questi stessi elementi dei fondi propri per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁸ Cfr. considerando (23) e (24) dei regolamenti istitutivi.

⁹ Ad esempio, la Commissione ha respinto un progetto di norma tecnica di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali che l'ESMA aveva presentato nel settembre 2012.

¹⁰ Per l'EBA, il periodo a disposizione per sollevare obiezioni è stato ulteriormente prorogato di un mese da una modifica inserita nel regolamento istitutivo dall'articolo 48 della direttiva 2014/17/UE (direttiva sul credito ipotecario). Per i regolamenti istitutivi dell'ESMA e dell'EIOPA, le modifiche corrispondenti sono state introdotte tramite la direttiva Omnibus II [direttiva 2014/51/UE del 16 aprile 2014 - GU L 153 del 22.5.2014, pag.1].

sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati: è così assicurata alle parti interessate la possibilità di contribuire adeguatamente alla formazione delle norme tecniche di regolamentazione (e di attuazione). È inoltre prassi corrente della Commissione informare periodicamente dei processi in corso gli Stati membri e il Parlamento europeo rappresentati nei suoi gruppi di esperti e comitati.

Nel complesso la delega alla Commissione del potere di approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione si è rivelata essenziale ai fini dell'ulteriore evoluzione del corpus unico di norme e della fissazione di norme di qualità elevata grazie al ricorso alle specifiche competenze tecniche delle diverse AEV. Il controllo democratico è assicurato dalla possibilità offerta ai colegislatori di sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione. In alcuni casi, tuttavia, la tempistica prevista in via di principio per l'approvazione di un progetto di norma tecnica di regolamentazione da parte della Commissione si è rivelata difficile da rispettare, a causa della complessità del progetto. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Collegio, i competenti servizi della Commissione devono esaminare approfonditamente e valutare la norma proposta, verificandone in particolare la legalità a fronte della norma di conferimento dei poteri che le sta alla base, provvedere alla traduzione della norma in tutte le lingue ufficiali dell'UE e consultare altri servizi all'interno della Commissione. Siccome in certi casi i progetti di norme tecniche di regolamentazione possono essere particolarmente complessi, si potrebbe vagliare quindi l'ipotesi di allungare leggermente i tempi.

È convinzione della Commissione che la delega di poteri per i progetti di norme tecniche di regolamentazione apporti un contributo effettivo alla definizione di un corpus unico di norme nel settore dei servizi finanziari e la agevoli. Poiché pare al momento prematuro trarre conclusioni definitive sulla questione, la Commissione continuerà ovviamente a monitorare l'attuazione dei numerosi e imminenti conferimenti di potere per progetti di norme tecniche di regolamentazione previsti in vari atti della normativa settoriale dell'Unione.
